

Spesa del Personale

Stefano Pozzoli

studiopozzoli

L'art. 76, c. 7 del DL 112/2008,
prima del DL 98/2011, recitava:

*7. Fino all'emanazione del decreto di cui al
comma 2 è fatto divieto agli enti nei quali
l'incidenza delle **spese di personale** è pari o
superiore al 40% delle **spese correnti** di
procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale.*

L'art. 20, c. 9, del DL 98/2011 lo ha integrato con quanto segue:

*Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le **spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo** che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo **non si applica alle società quotate** su mercati regolamentari.*

Il decreto salva Italia

- L'art. 28 c. 11 quater del decreto “salva Italia” ha modificato il tetto portandolo **dal 40% al 50%**
- La scelta governativa ha preso atto del fatto che molti comuni erano già in difficoltà a causa della generalizzata stretta sul personale ed ha scelto di **attenuare** una di quelle che comportava la sanzione più grave, quello di divieto assoluto di assunzioni

Il divieto pesa solo sull'ente?

- Da questo punto di vista la norma è, forse volutamente, zoppa, perché:
 - come effetto positivo di finanza pubblica, costringerà gli enti locali a governare le politiche assunzionali del gruppo ente locale (ente e sue partecipate) e non solo del comune o della provincia;
 - per contro, nel caso in cui il gruppo superi la soglia del 50% la sanzione sembra pesare solo sul comune (che non potrà più assumere).

Ricordiamoci però l'art. 18 della manovra estiva 2008

*2-bis. **Le disposizioni** che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale **si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo** che siano titolari di affidamenti diretti di **servizi pubblici locali** senza gara...*

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara...

Alcuni dubbi

- **Il tetto vale per singola società? NO**, è il gruppo ente locale che sceglie dove allocare il personale: alcuni servizi hanno strutturalmente più bisogno di personale (tpl), altri meno (acqua, gas)
- **Il tetto vale per le partecipate di secondo livello? SI**, altrimenti fare una holding comporterebbe una facilissima elusione

Come ripartire il peso del personale tra più comuni?

- La strada più semplice è in base alla quota di possesso degli enti locali:
 - Se due comuni hanno uno il 60% e l'altro il 40% si dovranno prendere rispettivamente il 60% ed il 40% delle spese del personale e delle spese correnti
 - La quota dei privati va esclusa: se due comuni hanno insieme il 60% (metà per uno) di una società mista (sia di spl, sia di servizi strumentali) dovranno prendersi il 50% delle spese del personale e delle spese correnti
- Una complicazione: se utilizzano il servizio in maniera diversa rispetto alle quote di proprietà?

La Holding

- La holding finanziaria è una società strumentale, quindi gode di affidamento diretto
- Le società partecipate non è detto che abbiano tutte l'affidamento diretto, quindi occorre verificare caso per caso
- La holding operativa (es. società di tpl che ha a sua volta delle partecipate) va presa per intero, e quindi facendo riferimento al suo bilancio consolidato

Come fare il calcolo

- Il metodo più semplice consiste nel fare riferimento ai dati di conto economico delle società e di rendiconto dell'ente
- Sono dati tardivi, per evitare il blocco nei prime 6 mesi dell'anno occorre però fare una stima, chiedendo dati di preconsuntivo alle società
- Occorrono altre (poche) informazioni: quota societaria, altri soci, trasferimenti (non in conto capitale)

Il conto economico

B) Costi della produzione		
6)	<i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	9.105.633
7)	<i>Per servizi</i>	873.298
8)	<i>Per godimento di beni di terzi</i>	200.118
9)	<i>Per il personale</i>	
a)	Salari e stipendi	867.201
b)	Oneri sociali	336.630
c)	Trattamento di fine rapporto	62.176
d)	Trattamento di quiescenza e simili	
e)	Altri costi	
		<hr/>
		1.266.007
10)	<i>Ammortamenti e svalutazioni</i>	
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.631
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.060
c)	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
d)	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000
		<hr/>
		57.691
11)	<i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>	(170.580)
12)	<i>Accantonamento per rischi</i>	
13)	<i>Altri accantonamenti</i>	
14)	<i>Oneri diversi di gestione</i>	32.563



La parte “finanziaria”

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

5.193

5.193

5.193

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- altri

14.519

14.519

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(9.326)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

19) Svalutazioni:

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie



Componenti Straordinarie ed Imposte

Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- varie	33.510	
	<hr/>	33.510
21) Oneri:		
- varie	7.283	
	<hr/>	7.283
nelle partite straordinarie		26.227
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(166.548)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	30.993	
 b) Imposte differite	94	
	<hr/>	31.087
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(197.635)

Un esempio

- Spese del personale 100
- Spese correnti 800
- Se la società è al 100% si prende l'intero (100 al numeratore, 800 al denominatore)
- Se la società è al 60% del comune e al 40% di un privato si prende l'intero (100 al numeratore, 800 al denominatore)
- Se la società è al 60% del comune e al 40% di un altro comune si prende il 60% (60 al numeratore, 580 al denominatore)
- Da detrarre dal denominatore i trasferimenti da Comune a SpA di natura corrente come da atti di impegno del Comune (in questo modo si tiene conto dell'IVA)

A conclusione

- Si sommano tutte le spese del personale di “competenza” delle varie società a quelle del comune
- Si sommano tutte le spese correnti di competenza delle varie società a quelle del comune (depurate di corrispettivi e contributi in conto esercizio)
- Si calcola il rapporto spese del personale/spese correnti e si vede il risultato

Il calcolo è relativamente semplice

- I dati sono quasi esclusivamente di bilancio
- Gli altri dati sono o pubblici (camera di commercio, sito del comune) o nella disponibilità di revisori e Corte dei Conti
- Per elaborare il tutto basta un foglio excel ed è quindi facilmente ricostruibile